



MM No. 22-23
RIGUARDANTE L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE
DISCIPLINA L'USO DEI POSTEGGI COMUNALI

All'onorevole
Consiglio comunale
Val Mara

Gentile signora Presidente,
Gentili signore, Egregi signori,

Premessa

Nel corso del primo anno di aggregazione il Comune di Val Mara oltre ad aver approvato i principali regolamenti necessari al buon funzionamento dell'amministrazione pubblica (Regolamento comunale, Regolamento raccolta rifiuti, Regolamento acqua potabile, Regolamento canalizzazioni), è riuscito a garantire uniformità nei servizi erogati alla popolazione, basti pensare alla tessera dell'e-cittadino che permette di accedere all'ecocentro e gratuitamente ai lidi comunali di Maroggia e Melano nonché alla possibilità di ottenere la tessera per viaggiare gratuitamente sui battelli di linea del lago di Lugano.

Certamente il processo di unificazione non è ancora terminato ma possiamo certamente affermare che il Comune di Val Mara si sta impegnando per farlo.

In quest'ottica con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il Regolamento comunale che disciplina l'uso dei posteggi comunali nei tre quartieri.

Va preliminarmente indicato che in tema di posteggi anche il Comune, come gli altri livelli istituzionali, è vincolato al principio dell'uguaglianza e del divieto d'arbitrio. Nell'ambito dell'autonomia garantita dalla vigente legislazione, esso ha comunque ampia libertà di disciplinare la materia.


Il documento in esame è stato elaborato tenendo in considerazione le peculiarità territoriali dei tre quartieri che verranno successivamente approfondite nell'Ordinanza municipale.

Situazione attuale dei posteggi pubblici in Val Mara

Attualmente i quartieri che dispongono di un apposito Regolamento per i posteggi (e relativa Ordinanza) sono Maroggia (2018) e Melano (2018).

I regolamenti sono simili e completi, se non che il Regolamento sui posteggi pubblici nel quartiere di Maroggia non è ancora stato adeguato all'uso dell'applicazione parkingpay.

L'utilizzo dei parcheggi pubblici di Rovio non è ancora stato disciplinato.



Parkingpay è un'applicazione che permette di pagare il posteggio tramite lo smartphone evitando l'utilizzo di monete e stampa di ricevute. Questo applicativo può essere utilizzato anche per le autorizzazioni di posteggio mensili e annuali.

Nel prossimo capitolo entreremo nel dettaglio dei singoli articoli per illustrarvi le particolarità del presente documento come anche le novità volte a migliorare l'utilizzo dei posteggi pubblici.

Proposte e commenti agli articoli

Il Regolamento in esame prevede i principi dell'organizzazione dei posteggi pubblici, mentre toccherà al Municipio, tramite Ordinanza, definire concretamente in dettaglio l'applicazione sul territorio. Per questa ragione è importante sottolineare che l'eventuale adozione del documento da parte del Consiglio comunale non comporta l'introduzione immediata delle disposizioni.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Scopo

Lo scopo del presente Regolamento è quello di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione dell'occupazione e degli stalli da parte dell'utenza, ponendo delle regole univoche per agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che non dispongono di posteggi privati.

Art. 4 Uso e pagamento

In linea di principio i parcheggi ad uso pubblico del Comune sono classificati nelle seguenti tipologie:

1. **Parcheggio con disco orario (zona blu):** metodo di limitazione oraria di utilizzo dei parcheggi ampiamente conosciuto e standardizzato in tutta la Svizzera, che di principio limita lo stazionamento, gratuito ad ore nei giorni feriali e ove espressamente segnalato anche la domenica.
2. **Parcheggio con parchimetro:** in quei luoghi in cui si vuole indirizzare l'utenza giornaliera o del fine settimana per non metterla in concorrenza con i residenti. Novità: il Municipio potrà introdurre in tutti i quartieri lo stazionamento gratuito per i primi 30 minuti e nei posteggi vicino agli esercizi pubblici anche durante l'orario di mezzogiorno (art. 9).

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni di posteggio mensili o annuali permettono di utilizzare i parcheggi pubblici e viene rilasciata presentando la licenza di circolazione alla cancelleria comunale. L'autorizzazione è valida unicamente nel settore/quartiere per la quale viene rilasciata.

Art. 5 - Utenti

In tutte le zone di parcheggio si prevede di concedere autorizzazioni che consentono l'uso senza limite di tempo per

- a) i domiciliati **nel quartiere.**
- b) gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel quartiere.
- c) i soggiornanti in residenze secondarie.
- d) Utenti domiciliati nel **quartiere di Melano e Rovio** che utilizzano regolarmente i posteggi del comparto FFS Maroggia-Melano.



Novità: per il quartiere di Maroggia viene proposto di eliminare le autorizzazioni per i fuori comune. Considerata la vicinanza della Stazione ferroviaria si vuole comunque mantenere un'agevolazione per i cittadini dei quartieri di Melano e Rovio. Le richieste che perverranno dai fuori Comune verranno indirizzate al Park & Rail delle FFS.

e) gli affittuari di un posto barca ai porti comunali.

A Maroggia è già in vigore questa categoria che si vuole estendere anche agli affittuari di un posto barca a Melano. In entrambi i quartieri verrà comunque limitata alle zone di parcheggio situate vicino alle strutture portuali.

Art. 6 Effetti e validità

Le autorizzazioni di posteggio consentono di parcheggiare nella zona per la quale viene rilasciata. Il numero di autorizzazioni rilasciate è limitato alla disponibilità di parcheggi. Inoltre è importante indicare che l'autorizzazione non dà diritto alla riservazione di un parcheggio.

Art. 10 Parcheggi car pooling

Attualmente non disponiamo di posteggi destinati al car pooling ma considerando i problemi di traffico si potrebbe valutare la messa a disposizione di questa tipologia di parcheggi.

Art. 11 Tariffe

Le tariffe sono state confrontate con quelle dei comuni vicini e quelle applicate nei quartieri di Maroggia e Melano risultano essere le più economiche in quasi in tutte le categorie.

Art.12 Ammontare delle tasse posteggi coperti riservati ai residenti

Attualmente gli unici posteggi coperti sono locati nel semi-interrato della Casa comunale di Melano.

Art.16 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata per il 1. gennaio 2025 previo la ratifica della Sezione Enti Locali. Una volta approvato il Regolamento il Municipio dovrà chinarsi sull'Ordinanza di applicazione.

Lavori di sistemazione della stazione ferroviaria Maroggia-Melano

Prendiamo l'occasione per informarvi che i lavori di ristrutturazione della Stazione ferroviaria Maroggia-Melano riguarderanno anche i parcheggi "Park & Rail di FFS" e per questo prossimamente verranno ceduti temporaneamente alle FFS 15 stalli comunali.

Dispositivo decisionale

Ciò premesso e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni vi invitiamo a voler

decidere:

- 1) È adottato il Regolamento comunale che disciplina l'uso dei posteggi comunali;
- 2) Il Regolamento entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2025 previa ratifica della Sezione degli enti locali.



Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Jean-Claude Binaghi



Il Segretario:
Abramo Civatti

Annesso:

Regolamento comunale che disciplina i posteggi comunali

Commissioni d'esame: Gestione e Legislazione

Melano, 18 ottobre 2023

Ris.mun. 656 del 16.10.2023



REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'USO DEI POSTEGGI COMUNALI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Basi legali

Art. 1 Si richiamano:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli art. 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC) e gli art. 39,41,42,43 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC).

Scopo

Art. 2 Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

Campo di applicazione e competenza

Art. 3 ¹Il presente regolamento si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio comunale di Val Mara.

²Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.

³Il Municipio attraverso speciale autorizzazione può prevedere ad agevolare le persone domiciliate, quelle attive nel Comune che sono impossibilitate ad avere parcheggi privati e quelle che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisprudenza comunale.

⁴Il Municipio può destinare dei posteggi coperti per i residenti, autorizzando l'uso mensile o annuale.

Uso e pagamento

Art. 4 ¹L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu o bianca), app per smartphone. In luoghi discosti e poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.


²Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti e poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio, si può prescindere da queste prescrizioni.

³In circostanze straordinarie di interesse pubblico o generale (quali, ad esempio, manifestazioni, feste, assemblee, conferenze, ecc.), può essere concesso l'utilizzo gratuito di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari/eccezionali il Municipio deciderà di volta in volta.

⁴Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza e entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

⁵L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito salvo il caso che venga occupata un'area a pagamento. I medesimi devono essere parcheggiati in modo da non creare intralcio ai pedoni e alla circolazione.

⁶Per utilizzare i posteggi pubblici i veicoli devono disporre di una targa ben visibile e non devono avere dimensioni superiori al perimetro dello stallo.



CAPITOLO II AUTORIZZAZIONI

Utenti

Art. 5 ¹Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limite di tempo.

L'autorizzazione è valida unicamente nel settore/quartiere per il quale è stata rilasciata.

²Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

- a) i domiciliati nel quartiere impossibilitati ad avere parcheggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nel Comune Val Mara (operatori economici);
- c) i soggiornanti in residenze secondarie;
- d) utenti domiciliati nel quartiere di Melano e Rovio che utilizzano regolarmente i posteggi del comparto FFS Maroggia-Melano;
- e) gli affittuari di un posto barca ai porti comunali.

³Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In caso di scarsità persistente di posteggi il Municipio può limitare per ciascuna categoria di zona di parcheggio il numero di autorizzazioni.

Effetti e validità

Art. 6 ¹L'autorizzazione è limitata alla zona di posteggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

L'autorizzazione ha validità annuale o mensile.

Procedura

Art. 7 ¹la richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la cancelleria comunale o online tramite apposita applicazione producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione.

²Per gli utenti autorizzati all'art. 5 cpv. 2 let. b) deve essere prodotta anche la dichiarazione d'impiego da parte del datore di lavoro.

³Per gli utenti autorizzati all'art. 5 cpv. 2 let d) deve essere prodotto un abbonamento per l'uso dei mezzi pubblici valido.

⁴L'autorizzazione rilasciata indica il numero della targa del veicolo, la zona, il costo e il periodo di validità.


⁵L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

⁶La tassa non sarà restituita per nessun motivo.

Revoca

Art. 8 ¹L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

²Essa può inoltre essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.



CAPITOLO III TASSE

Parchimetri collettivi

Art. 9¹ La tassa di posteggio, raccolta per mezzo di parchimetri, è stabilita dal Municipio in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di CHF 0.50 ad un massimo di CHF 3.00 all'ora.

²Il Municipio può, in determinati posteggi, concedere la prima mezz'ora gratuita.

³Il Municipio può in determinati posteggi, concedere dalle ore 11.30 alle ore 13.30 l'uso gratuito.

⁴Il Municipio può, in determinati posteggi prevedere la tassa giornaliera oppure permessi speciali di breve durata, fra un minimo di CHF 10.00 ed un massimo di CHF 15.00.

Parchimetri car pooling

Art. 10 La tassa per gli appositi posteggi destinati al car pooling può variare da un minimo di CHF 5.00 ad un massimo di CHF 15.00 al giorno.

Autorizzazioni

Art. 11 Le autorizzazioni contemplate all'articolo 3 cpv. 3, sono stabilite dal Municipio, tramite ordinanza, entro i seguenti minimi e massimi:

annuali

a) domiciliati nel quartiere	da CHF 100.00	a CHF 300.00
b) operatori economici	da CHF 200.00	a CHF 600.00
c) residenze secondarie	da CHF 200.00	a CHF 600.00
d) utenti quartieri Melano e Rovio (solo Comparto FFS Maroggia-Melano)	da CHF 400.00	a CHF 800.00
e) affittuari di un posto barca	da CHF 200.00	a CHF 400.00

mensili

a) domiciliati nel quartiere	da CHF 10.00	a CHF 30.00
b) operatori economici	da CHF 20.00	a CHF 60.00
c) residenze secondarie	da CHF 20.00	a CHF 60.00
d) utenti quartieri Melano e Rovio (solo Comparto FFS Maroggia-Melano)	da CHF 40.00	a CHF 80.00
e) affittuari di un posto barca	da CHF 20.00	a CHF 40.00

Ammontare delle tasse posteggi coperti riservati ai residenti

Art. 12¹ La tassa d'uso di posteggi coperti riservati ai residenti di cui all'art. 3 cpv. 4 è definita dal Municipio ritenuto un minimo di CHF 80.00 ed un massimo di CHF 150.00 al mese.


CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Disposizioni d'esecuzione

Art. 13 Il Municipio emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione al presente regolamento; in particolare stabilisce i settori, determina la procedura e fissa le tasse.

Ricorso

Art. 14 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.



Sanzioni

Art. 15 ¹Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.

²Le infrazioni al presente regolamento saranno punite a norma degli art. 145 e segg. della LOC.

Entrata in vigore

Art. 16 ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2025 , previa ratifica della Sezione degli enti locali.

²Il presente regolamento abroga e sostituisce i Regolamenti comunali dei previgenti 3 Comuni che con l'aggregazione hanno dato vita al nuovo Comune di Val Mara.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

Approvato dalla Sezione Enti locali con decisione del